

(di cui la debitrice ha avuto conoscenza solo in data 13.03.18, mediante notifica, avvenuta a mani proprie, del decreto di fissazione della predetta udienza, ed eseguita da parte del creditore procedente), nonostante fino a quel momento non risultasse ancora depositata la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare;

- **che** in data 23.03.18 la deducente depositava, nella procedura esecutiva immobiliare *de qua*, un'istanza *ex art. 630 cpc*, di cui agli atti, con la quale contestava, tra l'altro, l'*Omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare e conseguente cessazione dell'efficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c.*, e veniva richiesta, quindi, l'estinzione della predetta procedura esecutiva;

- **che** nonostante il deposito della predetta istanza, alcun provvedimento di fissazione udienza ad essa relativo è stato emesso dal GE;

- **che** pertanto, in data 19.06.18, all'udienza di comparizione parti *ex art. 569 cpc*, tra l'altro, si è provveduto, a verbale, a reiterare la richiesta di estinzione della procedura, essendo la prima udienza successiva alla causa di estinzione ed in quella sede il creditore procedente si riservava di depositare la nota di trascrizione telematicamente;

- **che** all'esito dell'udienza del 19.06.18, dopo la discussione, il GE tratteneva il fascicolo al fine di provvedere con separato provvedimento a fine udienza;

- **che** in data 21.06.18 venivano notificati allo scrivente, a mezzo pec (*all. 1*), l'ordinanza di vendita dell'immobile pignorato ed il provvedimento di nomina del custode giudiziario, emessi in data 19.06.18, ma, ancora una volta, alcun provvedimento è stato reso in merito all'istanza *ex art. 630 cpc* depositata in data 23.03.18;

- che dalla consultazione del fascicolo telematico risultava depositata da parte del creditore procedente in data 19.06.18 (ore 19:03 – *all. 2*) solo una ispezione ipotecaria afferente l'immobile pignoramento, dalla quale risulta la trascrizione del pignoramento avvenuta in data 05.02.18 da parte dello stesso creditore procedente a norma dell'art. 555 cpc;

- **che** questa difesa, ritenendo come un implicito rigetto l'assoluto silenzio del GE in merito alla predetta istanza *ex art. 630 cpc* (stante comunque l'emissione dell'ordinanza di vendita e del provvedimento di nomina del custode giudiziario), è stato proposto nei termini di legge un Reclamo al Collegio *ex art. 178, co. IV e V cpc*, introducendo, quindi, il giudizio Proc. n. 6071/2018 R.G., con udienza fissata per il giorno 23.08.18, all'esito della quale, dopo una sommaria discussione, il collegio si riservava di decidere;

- **che** a scioglimento della predetta riserva, con provvedimento del 23.08.18 (*all. 3*), notificato allo scrivente avvocato in data 03.09.18 (*all. 4*), il collegio ha dichiarato inammissibile il reclamo;



- **che** tuttavia, mancando un espresso provvedimento di rigetto del GE dell'istanza ex art. 630 cpc del 23.03.18, il collegio ha ritenuto (al quartultimo rigo di pagina 3 del provvedimento del 23.08.18) che “Ne può sottacersi che la debitrice eseguita, attesa l'assenza di pronuncia sul punto, potrebbe nuovamente riproporre al G.E. l'istanza ex art. 630 c.p.c.”;

- **che** è interesse della sig.ra [REDACTED] attesa l'omessa pronuncia del GE sull'istanza ex art. 630 cpc, nonché in considerazione di quanto espresso dal collegio, riproporre nuovamente l'istanza ex art. 630 cpc.

Tanto premesso, la sig.ra [REDACTED] *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, col presente atto, ripropone ed evidenzia al GE le seguenti osservazioni in

DIRITTO

1. Omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare e conseguente cessazione dell'efficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c.

Come anticipato in premessa il creditore procedente ha omesso di depositare la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare nei termini di legge.

1.1 L'importanza di questo incombente è sancita chiaramente dal nostro codice di procedura civile, all'art. 557 cpc, il cui secondo comma affida ormai al solo creditore l'adempimento del deposito della nota di trascrizione, anche quando vi abbia provveduto direttamente l'ufficiale giudiziario.

La stessa **Corte di Cassazione, con sentenza n. 4751 del 2016 della III Sez. Civ.**, ha enunciato il principio dell'inefficacia del pignoramento in conseguenza dell'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare nel termine previsto dall'art. 557 cpc. Infatti, nella predetta sentenza, è possibile evidenziare i seguenti periodi:

“...Nel nuovo testo dell'art. 557, secondo comma, come sostituito dalla riforma del 2014, è ora previsto che l'adempimento dell'obbligo di deposito della nota di trascrizione debba avvenire entro un termine di quindici giorni dalla consegna al creditore dell'atto di pignoramento e ciò a pena di perdita di efficacia del pignoramento, mentre per il caso che alla trascrizione abbia provveduto il creditore procedente, a norma del terzo comma dell'art. 555, è rimasta ferma, forse per dimenticanza del legislatore, la previsione contenuta nel testo precedente del comma, che continua ad imporre il deposito appena restituita la nota dal conservatore: ma un'evidente esigenza di coerenza impone di



applicare anche al creditore sempre il termine di quindici giorni, così interpretando il perdurante riferimento ad un deposito << appena restituitagli >> anche per evitare un sospetto di incostituzionalità per irragionevolezza della diversità di disciplina.

*E' vero, poi, che il terzo comma della norma (art. 557 cpc) ... non allude... anche al mancato deposito della nota di trascrizione. Ma parrebbe palese che, per evitare una manifesta contraddizione con il disposto del secondo comma, che accomuna al deposito di quanto previsto nel terzo anche quello della nota di trascrizione, anche il suo deposito, nonostante il silenzio del terzo comma, debba avvenire, e sia di norma sanzionato allo stesso modo. Si deve, infatti, pensare che tale silenzio sul deposito della nota di trascrizione concerna solo l'ipotesi eccezionale che, avendo proceduto l'ufficiale giudiziario alla trascrizione a norma del secondo comma dell'art. 555, egli, a differenza di quanto prevede il primo comma dell'art. 557 c.p.c., abbia consegnato l'atto di pignoramento senza la nota di trascrizione perché ancora non restituitagli ed essa sia stata da lui consegnata successivamente ... si deve a fortiori ipotizzare che l'osservanza da parte del creditore del termine per il deposito della nota di trascrizione non scatti se non quando la nota gli viene restituita...Nel diverso caso in cui alla trascrizione provveda il creditore procedente, il problema del raccordo fra la previsione come doverosa del deposito della nota di trascrizione nei quindici giorni dalla restituzione, che si legge nel secondo comma, e la scomparsa del riferimento alla nota nel terzo, evidentemente non si pone, dato che il termine di quindici giorni di cui al secondo comma, come s'è detto, decorre dalla restituzione della nota di trascrizione, cui fa riferimento l'ultimo immutato inciso del secondo comma stesso...**senza deposito della nota di trascrizione del pignoramento, il processo esecutivo non può avere corso come evidenza la sanzione della perdita di efficacia, che si riferisce...anche al mancato deposito della nota di trascrizione** ... quale forma di tutela giurisdizionale esecutiva, a realizzare un processo che ponesse il creditore pignorante al riparo da atti di disposizione compiuti dal debitore dopo il pignoramento (art. 2913 c.c.)...Sicché, è notazione ovvia, ben poteva dirsi, come maggior ragione ora lo si deve dire, che l'esecuzione forzata immobiliare come forma di tutela si poteva come si può svolgere solo in presenza di dimostrazione della trascrizione del pignoramento... ”.*

1.2 A sancire l'importanza del deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, è anche il dettato normativo dell'art. 567 cpc.

Infatti si deve ricordare che il predetto articolo, con riferimento all'istanza di vendita, che è il primo momento dello svolgimento del processo esecutivo immobiliare dopo il



pignoramento, alla stessa devono allegarsi, fra l'altro, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei “venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento”, adempimento che chiaramente sottintende l'esigenza di verificare lo stato dell'immobile proprio in relazione alla trascrizione del pignoramento: anche questo conferma la rilevanza decisiva della necessaria dimostrazione della trascrizione in funzione del procedere.

Quindi è inequivocabile che il legislatore, con le modifiche dell'art. 567 cpc effettuate col D.L. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella l. n. 132 del 2015 (oltre che dalle precedenti modifiche), imponendo il deposito dei certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni “nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento” ha ulteriormente evidenziato la centralità di quest'ultima, alla quale bisogna che vi si dia riscontro documentale.

1.3 Seguendo la linea della Suprema Corte adottata con la sentenza su richiamata, ritenendo quindi come causa estintiva della procedura esecutiva l'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento nei termini di legge, è sufficiente rilevare come il disposto di cui all'art. 557, co. 3 cpc, sanzioni sostanzialmente un'inattività della parte che omette di depositare, nel termine stabilito dalla legge, gli atti indicati. L'inefficacia del pignoramento sancita dall'art. 557, co. 3° cpc poteva essere rilevata anche d'ufficio.

1.4 Inoltre è irrilevante un'eventuale applicazione del “principio del raggiungimento dello scopo”, implicitamente paventato dal legale del creditore procedente nel verbale di udienza del 19.06.18, ove dichiara “*come si evince dalla relazione notarile*” (riferendosi, ovviamente alla trascrizione del pignoramento come evincibile dal predetto documento). Infatti, la certificazione notarile è un'attestazione eseguita da un soggetto terzo che, seppur pubblico ufficiale, non è comunque il giudice, unico ad avere il potere-dovere di verificare il rispetto di norme e termini previsti dalla legge.

Ciò perché, altrimenti, a ragionare secondo la medesima palese forzatura del principio del raggiungimento dello scopo, lo stesso notaio, attestando la trascrizione, finirebbe inevitabilmente per attestare anche l'esistenza stessa del pignoramento (che il conservatore non avrebbe potuto trascrivere se non fosse stato notificato e consegnato nelle sue mani), motivo per cui la stessa previsione dell'art 557 cpc, che commina espressamente l'estinzione nel caso di mancato deposito del pignoramento, sarebbe superata attraverso il principio del raggiungimento dello scopo, in un processo che potrebbe andare avanti senza il rispetto dei termini perentori previsti dalla legge e col



controllo delegato a soggetti terzi, come il conservatore o il notaio al posto del giudice dell'esecuzione !!!).

La tesi del raggiungimento dello scopo dell'atto non risulta razionalmente perseguibile. Innanzi tutto deve rilevarsi che la teorica relativa al raggiungimento dello scopo dell'atto attiene alla categoria della nullità e non dell'inefficacia dell'atto per il suo mancato tempestivo deposito. In secondo luogo, una volta che il legislatore abbia fissato un termine preclusivo per il deposito di un atto, non ha alcun senso affermare che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo, se è stato depositato tardivamente. Il concetto è semplice, anche perché lo stesso legislatore prevede determinate cause di estinzione della procedura esecutiva in conseguenza del mancato deposito di documenti espressamente determinati, tra cui la nota di trascrizione del pignoramento.

Il processo esecutivo prevede termini perentori, a scopo acceleratorio, per evitare situazioni di incertezza sugli immobili, che danneggerebbero il debitore, oltre che i creditori, nonché l'interesse alla celerità dei processi.

E' irrilevante che il pignoramento sia stato effettuato e trascritto se non viene depositato nei termini previsti dalla legge, il che comporta inesorabilmente la sua estinzione.

E' palese, dunque, come l'omissione del creditore procedente non possa che generare l'inefficacia del pignoramento immobiliare, con conseguente estinzione della procedura esecutiva e cancellazione della trascrizione del pignoramento.

1.5 Preme evidenziare anche un'ulteriore circostanza. Il legale del creditore procedente, all'udienza del 19.06.18 si riservava, a verbale, di depositare la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare. In effetti, in pari data (alle ore 19:03) depositava non la nota di trascrizione ma una ispezione ipotecaria dalla quale essa risultava. Si ritiene, quindi, che il creditore procedente, con tale deposito comunque non abbia ottemperato al deposito della nota di trascrizione. Infatti si ritiene che tale importante incumbente non possa essere sostituito dal deposito di una ispezione ipotecaria, sia perché il codice di procedura civile prevede esclusivamente il deposito della nota di trascrizione, sia in quanto solo nella nota di trascrizione è possibile rilevare quanto dichiarato dal conservatore a norma dell'art. 561 cpc, ovvero se preesistono o meno altri pignoramenti immobiliari. L'art. 561 cpc, infatti, recita quanto segue: *“il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione”*. Nel caso in



cui non vi fosse alcun pignoramento antecedente, il conservato effettua una menzione negativa.

E' assolutamente importante, quindi, che nel fascicolo dell'esecuzione sia depositata espressamente la "nota di trascrizione del pignoramento".

2. Sul provvedimento del GE del 16.02.18 di fissazione udienza ex art. 569 cpc per il giorno 19.06.018

Come già ampiamente rappresentato, al momento dell'iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare il creditore procedente ha ommesso di depositare, in quanto non ancora eseguita, la nota di trascrizione, in aperta violazione dell'art. 557 c.p.c.. Tale circostanza è stata dallo stesso confermata a verbale in occasione dell'udienza ex art. 569 cpc. A parziale attenuazione di tale grave omissione, sempre in data 19.06.18, alle ore 19:03, ha depositato solo un'ispezione ipotecaria attestante l'avvenuta trascrizione del pignoramento.

Si coglie l'occasione per ricordare che l'art. 557 c.p.c. è norma volta ad assicurare il ruolo funzionale che la trascrizione svolge nell'ambito del processo esecutivo per espropriazione immobiliare, ben riassunto dalla **Sentenza n. 4751/16 della III Sez. Civ. della Corte di Cassazione**: *"questo procedimento difatti, dovendo realizzare la responsabilità patrimoniale del debitore con riferimento al bene immobile pignorato, e comportando tale realizzazione di norma un trasferimento coattivo del bene per realizzarne il valore, soggiace alle regole di pubblicità della circolazione dei beni immobili, che impongono appunto la trascrizione del trasferimento"*. Quindi, il tempestivo deposito della nota di trascrizione risponde inoltre alle esigenze di celerità ed efficacia del processo esecutivo cui si è ispirata la riforma.

Ne deriva che la trascrizione ha un rilievo particolare non solo a fini sostanziali - per come è desumibile dalla disciplina civilistica sugli effetti del pignoramento (artt. 2913 e 2918 c.c.), che individua nella trascrizione il momento in cui il pignoramento è compiuto al fine di regolare le alienazioni dei beni pignorati, le alienazioni anteriori e gli atti che ne limitano la disponibilità - ma anche a fini processuali.

Infatti, oltre agli argomenti desumibili dagli artt. 561 e 562 c.p.c., è comunque un dato ricavabile dal sistema quello per il quale **il giudice dell'esecuzione non può ordinare la vendita del bene immobile se il pignoramento non è stato trascritto.**

Del resto la **Suprema Corte, Sez. III Civ., con Sentenza n. 17367/11** è chiara nel considerare la trascrizione *"...elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti, per cui non si può dare seguito ad una istanza*



di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale non sia presente il requisito della trascrizione del pignoramento, (art. 497 c.p.c.)”.

Su questa falsariga si inserisce anche **Cass. Civ. Sez. III n. 7998/15**, la quale dà continuità a questa statuizione. Nella parte motiva di questa pronuncia si legge testualmente che “...*Il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioè, la notifica dell'atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva. In questa la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l'effetto dell'indisponibilità del bene pignorato; la trascrizione dell'atto completa il pignoramento ed, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene.*”.

Su tali basi, si ritiene che il GE non avrebbe dovuto dar seguito alle attività processuali, ovvero, nel caso di specie, alla fissazione dell'udienza per l'autorizzazione alla vendita ex art. 569 cpc attesa la mancanza tra gli atti del fascicolo della nota di trascrizione del pignoramento.

Ragion per cui, mancando il requisito fondamentale della trascrizione del pignoramento, (in quanto alla data del provvedimento del 16.02.18 di fissazione udienza ex art. 569 cpc la nota di trascrizione non era stata ancora depositata) la richiesta di porre il bene in vendita doveva ed è da considerarsi improcedibile.

Inoltre, il GE nemmeno avrebbe potuto, con provvedimento del 19.06.18, porre in vendita il bene, in quanto il deposito dell'ispezione ipotecaria (che comunque non può considerarsi sanante dell'omissione in questione per le considerazioni su riportate) è stata depositata alle ore 19:03, quindi cronologicamente dopo il provvedimento del GE di autorizzazione alla vendita.

3. Sospensione della procedura esecutiva

Relativamente al *fumus boni iuris*, ci si riporta integralmente a tutte le argomentazioni sopra esposte.

In relazione al *periculum in mora*, sussistono nel caso *de quo* i gravi motivi che giustificano la sospensione dell'esecuzione.

A tal' uopo, è chiaro che nelle more delle determinazioni del G.E. è inopportuno procedere con una serie di attività, come l'espletamento dell'incarico da parte del CTU,



che determinerebbero un aggravio di costi per la procedura, in totale spregio dei basilari principi di economia processuale.

Si confida, quindi, nell'accoglimento dell'istanza di sospensione, al fine di evitare, per lo stesso creditore procedente, con eventuali ripercussioni in futuro sul debitore, un inutile dispendio di risorse economiche.

4. Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale

In subordine, nel caso in cui Ill.mo GE non dovesse ritenere di aderire alla interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 557 c.p.c. fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4751/2016 si chiede:

- A) la rimessione della presente istanza alla Corte Costituzionale attraverso ordinanza di trasmissione degli atti di causa;**
- B) La sospensione del presente giudizio, e dei provvedimenti oggetto di impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 L. 11/3/1953 n. 87.**

Per i seguenti motivi:

4.1 Sul secondo comma dell'art. 557 cpc

Il secondo comma del vigente art. 557 c.p.c. appare costituzionalmente viziato per difetto di ragionevolezza e disparità di trattamento, violando apertamente il combinato disposto degli artt. 3 e 111 della Costituzione.

L'**irragionevolezza** e disparità di trattamento di situazioni simili della disposizione si evince **in quanto** il legislatore, a seguito della riforma del 2014, ha previsto che l'adempimento dell'obbligo di deposito della nota di trascrizione debba avvenire entro il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore da parte dell'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, mentre per il caso in cui alla trascrizione abbia provveduto il creditore procedente (ex terzo comma dell'art. 555 cpc), è rimasta ferma, per un evidente dimenticanza del legislatore, la previsione contenuta nel testo del precedente comma, che impone il deposito appena restituita la nota dal conservatore, senza indicazione di un termine perentorio per il deposito.

Leggendo la norma emerge quindi un'**evidente incoerenza** in quanto da un lato si impone un rigoroso termine per il deposito della nota di trascrizione quando la stessa sia stata eseguita dall'Ufficiale Giudiziario, mentre nessun termine è previsto nel caso in cui alla trascrizione abbia provveduto il creditore, e questo benché la norma risponda ad un disegno legislativo in cui la trascrizione è elemento essenziale imposto in via imperativa.



Infatti l'art. 557 c.p.c. è norma volta ad assicurare il ruolo funzionale che la trascrizione svolge nell'ambito del processo esecutivo per espropriazione immobiliare: questo procedimento difatti, dovendo realizzare la responsabilità patrimoniale del debitore con riferimento al bene immobile pignorato, e comportando tale realizzazione di norma un trasferimento coattivo del bene per realizzarne il valore, soggiace alle regole di pubblicità della circolazione dei beni immobili, che impongono appunto la trascrizione del trasferimento. Il tempestivo deposito della stessa risponde inoltre alle esigenze di celerità ed efficacia del processo esecutivo cui si è ispirata la riforma.

La Corte Costituzionale potrebbe superare le esposte censure attraverso una pronuncia additiva che estenda il termine di giorni 15 per il deposito della nota di trascrizione, per il caso in cui alla trascrizione abbia provveduto il creditore precedente, a norma dell'art. 555, comma 3; termine decorrente dalla restituzione della nota da parte del conservatore.

4.2 Sul terzo comma dell'art. 557 cpc

Anche il **comma 3 dell'art. 557 c.p.c.** appare **viziato costituzionalmente per difetto di ragionevolezza e disparità di trattamento, violando apertamente il combinato disposto degli artt. 3 e 111 della Costituzione.**

In tal caso l'**irragionevolezza** della norma emerge **in quanto**, dopo che il co. 2° dell'art. 557 cpc ha prescritto che *“il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro 15 giorni”*, il comma 3°, inspiegabilmente, non fa richiamo, nel prevedere che *“il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositati oltre il termine di 15 gg dalla consegna al creditore”*, anche al mancato deposito della nota di trascrizione.

Appare manifestamente **contraddittoria** la scelta del legislatore di prevedere al co. 2° come **doverosi una serie di adempimenti**, tra cui il deposito della nota di trascrizione, per poi al co. 3 considerare causa di inefficacia del pignoramento proprio la realizzazione di tutti questi adempimenti oltre il termine di quindici giorni, **ad eccezione del solo deposito della nota di trascrizione**, ivi non richiamato.

Anche in questo caso non si evince quale possa essere la *ratio* che abbia giustificato tale disparità di trattamento, specie tenuto conto della più volte rimarcata importanza della trascrizione in sede di pignoramento immobiliare da parte della giurisprudenza della Suprema Corte e della *ratio* della riforma volta a porre a carico del creditore agente una



serie di adempimenti retti da termini perentori volti a rendere più celere ed efficiente il processo esecutivo.

Invero, prescrivere un comportamento come obbligatorio in una sequenza processuale non può che implicare inevitabilmente che la sequenza per la parte successiva possa avere corso solo se il comportamento è stato tenuto. Per cui il mancato deposito della nota di trascrizione in copia conforma nei termini imperativi fissati dalla norma al pari del mancato deposito degli altri atti non può che comportare la inefficacia del pignoramento.

La Corte Costituzionale potrebbe superare le esposte censure attraverso una pronuncia additiva che dichiari illegittima la disposizione nella parte in cui non preveda come causa di inefficacia del pignoramento anche il mancato deposito entro 15 gg della nota di trascrizione in copia autentica.

4.3 Sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle suesposte questioni di costituzionalità

Entrambe le questioni di costituzionalità ivi esposte appaiono **rilevanti** rispetto alla decisione del caso specifico. Difatti è oggettivo sia in astratto che in concreto come esse si pongano come **incidentali** rispetto alla questione in esame, siccome dalla loro risoluzione deriva l'accoglimento del *petitum* indicato nell'istanza ex art. 630 cpc di cui al presente atto. Inoltre, come chiaramente esposto, trattasi di **questioni volte a preservare l'integrità costituzionale dell'ordinamento** (salvaguardia del ruolo della trascrizione nell'ambito del processo esecutivo), e non poste solo a tutela dell'interesse sostanziale/processuale della reclamante.

Inoltre, entrambe le questioni di costituzionalità ivi esposte appaiono come **non manifestamente infondate**, come emerge chiaramente dalle argomentazioni giuridiche sin a tal punto sviluppate, nonché dai motivi indicati nel corpo del presente atto, nonché dalla sentenza della Suprema Corte n. 4751/2016.

Si osserva infine che ove il GE non ritenga di aderire alla interpretazione fornita dalla surrichiamata sentenza della Corte di Cassazione non è in alcun modo esperibile alcun altro tentativo di interpretazione conforme alla Costituzione delle disposizioni richiamate, potendo esser sanato il vizio di incostituzionalità solo attraverso pronunce additive della Corte Costituzionale, del tenore simile a quelle in questa sede suggerite.

* * * * *

Tanto premesso, la sig.ra [REDACTED] *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

FA ISTANZA



alla S.V. Ill.ma, affinché, previa sospensione dell'esecuzione *inaudita altera parte* e fissazione dell'udienza di comparazione delle parti, Voglia accogliere le seguenti

Conclusioni:

A) Per le considerazioni suesposte, accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare *ex art. 557 cpc* e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione della presente procedura esecutiva *ex art. 630 cpc* e disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento;

B) In subordine, nel caso in cui Ill.mo GE non dovesse ritenere di aderire alla interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 557 c.p.c. fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4751/2016 si chiede **la rimessione della presente istanza alla Corte Costituzionale attraverso ordinanza di trasmissione degli atti di causa, oltre alla sospensione del presente giudizio e dei provvedimenti oggetto di impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 L. 11/3/1953 n. 87.**

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al comparante procuratore che dichiara di aver anticipato i primi e non riscosso i secondi.

Salvo ogni altro diritto.

Napoli-Salerno, 7 settembre 2018

Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

Si allega:

all. 1: Notifica delega al professionista

all. 2: Screenshot deposito del creditore ispezione ipotecaria

all. 3: provvedimento del Collegio del 23.08.18

all. 4: pec di notifica del provvedimento del Collegio 3.9.18

